


OLTRE FO PAGINE - SE NECESSARIO
STAMPA!



Nota di indirizzi ANCI

Il 22 febbraio la Conferenza unificata ha approvato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, due ulteriori accordi tra Governo, Regioni ed enti locali, che adottano un secondo pacchetto di moduli unificati e standardizzati per la presentazione di segnalazioni, comunicazioni e istanze nei settori dell'edilizia e delle attività commerciali e assimilabili più gli schemi XML per.

I moduli per le attività commerciali e assimilabili oggetto di questa nuova standardizzazione riguardano:

1. Commercio all'ingrosso;
2. Attività di facchinaggio;
3. Imprese di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
4. Agenzie di affari;

inoltre, nel secondo accordo sono state introdotte:

1. Modifiche all'attività di vendita e somministrazione alcolici;
2. Integrazioni ai moduli (approvati nella seduta del 4 maggio 2017) "Esercizio di vicinato" e Media e grande struttura di vendita";
3. Comunicazione per la vendita all'ingrosso in caso di vendita congiunta al dettaglio e all'ingrosso;
4. Schemi XSD relativi ai moduli approvati in Conferenza unificata

Si ricorda che la **scheda anagrafica**, adottata con l'accordo del 4 maggio, è comune a tutte queste attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.

Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l'obbligo di **pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 30 aprile 2018 i moduli unificati e standardizzati**, adottati con l'accordo e che sono stati adattati dalle Regioni, ove necessario, alle specifiche normative regionali **entro il 31 marzo 2018**.

Anche in questo caso, l'obbligo di pubblicazione della modulistica sul sito istituzionale da parte del Comune può essere assolto anche attraverso una delle seguenti modalità:

- Rinvio (link) alla piattaforma telematica utilizzata dal Comune (il portale www.impresainungiorno o i portali regionali e locali);
- Rinvio (link) alla modulistica adottata a livello regionale, successivamente all'accordo e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

Per i dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio la misura e le modalità di pagamento degli oneri, dei diritti, etc. oppure, per le attività per le quali

ancora non è stata adottata la modulistica unificata a livello nazionale, le amministrazioni devono pubblicare comunque l'elenco delle informazioni, dei dati e delle eventuali attestazioni richieste a corredo della domanda, della segnalazione o della comunicazione.

Come previsto dall'art. 2, comma 6, del d.lgs. n. 222 del 2016, le Regioni e i comuni possono integrare la modulistica standardizzata unificata con le attività che non sono state espressamente individuate dalla Tabella A, in quanto riconducibili a fattispecie di competenza regionale ovvero a specificità territoriali.

Resta, comunque, ferma la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di prevedere maggiori livelli di semplificazione nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 222 del 2016.

Considerazioni finali

L'articolo 2 del decreto legislativo n. 126 del 2016 prevede specifici divieti e sanzioni. Si rammenta, infatti, che la mancata pubblicazione dei moduli e delle informazioni entro il **30 aprile 2018**, costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

È vietato, inoltre, chiedere ai cittadini e alle imprese documenti diversi da quelli indicati nella modulistica e pubblicati sul sito istituzionale. In particolare:

- è vietata la richiesta di informazioni, documenti ulteriori, diversi o aggiuntivi, rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata adottata con l'accordo del 6 luglio scorso o comunque pubblicati sul sito. Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell'istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016);
- è vietato richiedere documenti o informazioni in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni (articolo 2, comma 4, decreto legislativo n. 126 del 2016).

La richiesta di informazioni e documenti non corrispondenti a quelli pubblicati sul sito istituzionale costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).

Roma, 5 marzo 2018